

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4



COMUNE DI CIVITAVECCHIA



COMUNE DI SANTA MARINELLA



COMUNE DI ALLUMIERE



COMUNE DI TOLFA



REGIONE
LAZIO

COMUNE CAPOFILA CIVITAVECCHIA

AVVISO PUBBLICO

RICONOSCIMENTO FORMALE, VALORIZZAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE

Articolo 1- Premessa

La Regione Lazio, nell'ambito delle politiche del welfare, si è adoperata per l'adozione di provvedimenti normativi interamente dedicati alla figura del caregiver familiare, cercando di definire, a più livelli, interventi ed azioni finalizzate al sostegno del suo ruolo e della sua funzione.

Assumono, quindi, un ruolo centrale *il riconoscimento formale* e la *valorizzazione del "caregiver familiare"*, come parte attiva, propositiva, informata e consapevole del complesso ed articolato processo di assistenza e cura della persona con disabilità o non autosufficiente.

Quanto sopra in virtù delle molteplici funzioni che il caregiver familiare svolge quotidianamente nella di vita della persona di cui si prende cura e che non si esauriscono nella sola attività di assistenza ma che, specie nelle disabilità complesse e con limitazioni della capacità di autodeterminazione, investono l'organizzazione della vita quotidiana in ogni ambito e contesto.

La norma regionale evidenziando la centralità del ruolo del caregiver ha messo in risalto la particolarità e unicità del rapporto che intercorre tra il caregiver familiare e la persona di cui si prende cura, distinguendo lo stesso dai professionisti preposti all'accudimento.

Articolo 2 - Finalità

Il Distretto Socio Sanitario RM 4.1 attiva, sulla base e nei limiti delle risorse finanziarie provenienti dalla Regione Lazio, le procedure per il riconoscimento formale, la valorizzazione sociale e la promozione di interventi a sostegno della figura del caregiver familiare, al fine di:

- a) tutelare e sostenere il valore sociale ed economico dell'attività del caregiver familiare

quale componente della rete di assistenza alla persona e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, socioassistenziali, sociosanitari e sanitari;

- b) considerare il caregiver familiare come persona autonoma, titolare di diritti individuali propri, diversi da quelli dell'assistito di cui si prende cura;
- c) assicurare la continuità assistenziale come fondamento della capacità ed efficacia della risposta pubblica ai bisogni e alle aspettative della persona;
- d) favorire la partecipazione del caregiver familiare formalmente riconosciuto alla programmazione sociale, socioassistenziale, sociosanitaria e sanitaria;
- e) assicurare benessere e qualità di vita alle persone con disabilità o non autosufficienti;
- f) assicurare la permanenza nel proprio contesto di vita e il mantenimento delle relazioni affettive;
- g) riconoscere e promuovere la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.

Articolo 3 - Destinatari

I destinatari delle azioni e degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari che assistono e si prendono cura di persone con disabilità o non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario RM 4.1 (Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella Tolfa, e Civitavecchia).

Articolo 4 – Definizione di Caregiver familiare

Il caregiver familiare è la persona che, in modo volontario e gratuito, assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche (mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e successive modifiche.

Lo status di caregiver familiare può essere riconosciuto anche a coloro che, in mancanza di familiari da parte dell'assistito, convivono con la persona bisognosa di cura e assistenza garantendone la permanenza nel proprio ambiente familiare.

Lo status di caregiver familiare non può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, fatta eccezione per: genitori di figli minori con disabilità o presenza, nel contesto familiare, di un giovane caregiver ossia di una persona di età compresa tra i 16 e 28 anni che si prende cura di un proprio familiare convivente anche in presenza di un caregiver familiare formalmente riconosciuto in sede di UVMD che rimane, in ogni caso, l'interlocutore unico e privilegiato dei servizi sociosanitari. Riconoscere la specificità di giovane caregiver rileva unicamente ai fini dell'attuazione di specifiche misure volte ad agevolare la crescita personale attraverso il completamento dei percorsi formativi/professionali.

Il caregiver familiare esercita le proprie funzioni di referente dei servizi per la tutela del benessere e dei bisogni della persona che necessita di cura e assistenza anche in caso di ricovero della stessa in una struttura residenziale.

Il caregiver familiare svolge la propria attività di cura e di assistenza nell'ambito del piano personalizzato di assistenza (PPA).

Il caregiver familiare è distinto dai professionisti preposti all'accudimento e alla cura della persona che necessita di assistenza il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali.

Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda per l'avvio dell'iter di riconoscimento dello status di caregiver familiare

I caregiver, come definiti al precedente articolo possono presentare domanda di riconoscimento formale dello status di caregiver familiare esclusivamente per via telematica accedendo, dalle ore 8,00 del giorno 29/04/2026 al seguente link:
https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=DIS_021

L'accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con Carta di Identità Elettronica (CIE).

Per supporto nella compilazione della richiesta online è possibile rivolgersi al PUA, situato nella sede del proprio comune di residenza, raggiungibile sia telefonicamente che presso le varie sedi territoriali solo previo appuntamento:

A Civitavecchia c/o Poliambulatorio ASL via Etruria n. 34 Tel. 3346195660 (chiamare dal lunedì al venerdì dalle 13,00 alle 14,00) ma con prossimo trasferimento presso la Casa di Comunità di Civitavecchia in viale Lazio 34B

A Santa Marinella c/o Poliambulatorio ASL via Valdambrini n. 115 Tel. 3387287866 (chiamare martedì dalle 13,30 alle 17,30, mercoledì dalle 14,00 alle 17,00, giovedì dalle 8,00 alle 13,30/dalle 14,00 alle 17,30) ma con prossimo trasferimento presso la Casa di Comunità di Santa Marinella in via della Libertà n. 61

A Tolfa c/o Poliambulatorio ASL largo Donatori del sangue n. 13 Tel. 3387287866 (chiamare martedì dalle 8,00 alle 13,00)

Ad Allumiere c/o Poliambulatorio ASL attualmente trasferito in località La Bianca in via degli Orti snc Tel. 3387287866 (chiamare lunedì dalle 8,00 alle 13,00).

La richiesta online potrà essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno, senza termini di scadenza.

Coloro che hanno ottenuto, prima dell'entrata in vigore della L.R.5/2024 e ai sensi della DGR 341/2021, il riconoscimento formale di caregiver familiare di persone con disabilità e/o non autosufficienti, sono tenuti a rinnovare la propria domanda di riconoscimento formale del proprio "status" ai fini del rilascio della CARD GIVER e l'attivazione dei servizi di sostegno.

I Servizi Sociali referenti saranno comunque tenuti, nella fase preliminare, all'acquisizione delle informazioni quali/quantitative di dettaglio ed aggiuntive riportate nel nuovo modello di domanda di riconoscimento dello status di caregiver e a verificare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

L' UVMD sarà comunque tenuta, in sede di elaborazione o aggiornamento dei PPA della persona con disabilità e/o non autosufficiente assistita dai caregiver familiare già riconosciuto formalmente ai sensi della DGR 341/2021, ad integrare lo stesso con l'apposita sezione caregiver.

Articolo 6 - Documentazione da presentare

Alla richiesta per il riconoscimento formale dello status di caregiver familiare deve essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- copia del verbale di invalidità civile della persona assistita attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento oppure copia del verbale di riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge 104/1992, articolo 3, comma 3, della persona assistita.

Per ottenere il riconoscimento dei servizi di sollievo di cui all'articolo 10 occorrerà allegare necessariamente anche la seguente documentazione:

- copia dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario) in corso di validità, riferita al nucleo familiare in cui è presente il caregiver o in alternativa dichiarazione dei dati che ne consentano l'identificazione (n. protocollo, data di rilascio, importo).

Articolo 7 - Formalizzazione del riconoscimento e rilascio della “Card Giver”

Lo status di caregiver familiare è formalmente riconosciuto dall'unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD), nell'ambito dell'elaborazione o dell'aggiornamento del PPA della persona con disabilità o non autosufficiente, mediante l'adozione di apposita scheda.

L'UVMD è convocata mensilmente e, provvede sulla base delle domande pervenute o su proposta del servizio sociale referente, a verificare anche se ricorrono le condizioni per l'attivazione degli interventi di sostegno al caregiver elencati al successivo art. 10. Sulla base dei bisogni rilevati ne definisce sia la tipologia sia gli importi da riconoscere.

L'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario RM 4.1 provvederà ad adottare gli atti necessari per formalizzare quanto approvato in sede di UVMD.

L'iter per il riconoscimento formale dovrà concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 5 del presente avviso.

Al termine della procedura di riconoscimento e all'adozione dei necessari atti da parte dell'Ufficio di Piano, al caregiver familiare viene rilasciato, un apposito tesserino identificativo denominato “Card Giver”, scaricabile tramite la piattaforma dedicata o acquisibile presso il PUA. La “Card Giver” verrà identificata con un numero progressivo attribuito dall'Ufficio di Piano.

Il tesserino facilita lo svolgimento della funzione del caregiver familiare nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, socioassistenziali, sociosanitari e sanitari, e consente di accedere, attraverso percorsi preferenziali, ad alcuni servizi pubblici appositamente dedicati.

Articolo 8 - Interventi per il caregiver familiare

L'avvenuto riconoscimento formale, da parte dell'UVMD, dello status di caregiver familiare costituisce la condizione imprescindibile per l'eventuale attivazione degli interventi a sostegno del caregiver familiare, distinti in:

- a) interventi di sostegno in risposta ai bisogni informativi e formativi del caregiver;
- b) interventi di sostegno in risposta ai bisogni di supporto pratico e operativo del caregiver;
- c) interventi di sostegno in risposta ai bisogni di supporto psicologico, emotivo e relazionale del caregiver.

Gli **interventi di sostegno in risposta ai bisogni informativi e formativi del caregiver** consistono in:

- a) informazione base sulle procedure per l'accesso alle prestazioni assistenziali offerte dal sistema integrato e orientamento alle diverse opportunità e misure di sostegno per il caregiver;
- b) informazione sulle associazioni rappresentative di promozione sociale e di volontariato attive sul territorio per la tutela del caregiver;
- c) formazione al caregiver per accrescere la consapevolezza del ruolo e facilitare la gestione dello stress e delle situazioni di emergenza;
- d) formazione specifica su aspetti tecnici che consentano al caregiver di svolgere, in modo adeguato, le attività di assistenza quotidiana e di autogestirsi tenuto conto della complessità della condizione di disabilità e delle capacità individuali;
- e) riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver durante il percorso di cura e assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente.

Gli **interventi di sostegno in risposta ai bisogni di supporto pratico e operativo del caregiver** consistono in:

- a) sollievo programmato:
 - 1) accoglienza temporanea dell'assistito in struttura residenziale o semiresidenziale;
 - 2) sollievo a domicilio per consentire al caregiver dei momenti di pausa, anche rimanendo nel proprio domicilio;
 - 3) sostituzioni domiciliari di sollievo in casi di assenza prolungata del caregiver per motivi clinici o in situazioni di particolare necessità rimesse alla valutazione esclusiva dei competenti servizi territoriali;
- b) sollievo in emergenza:
 - 1) supporto nelle situazioni di temporanea impossibilità ad assistere la persona per malattia o altri eventi non programmabili (ad esempio sostituzione con operatori professionali);
 - 2) servizi di teleassistenza o altre forme di supporto a distanza per aiutare, su richiesta, il caregiver nella gestione di emergenza e criticità;

- 3) supporto in caso di ricovero per malattia della persona assistita (specie se minore di età).

Gli interventi di sostegno in risposta ai bisogni di supporto psicologico, emotivo e relazionale del caregiver consistono in:

- a) ascolto e supporto psicologico relazionale attraverso la programmazione di incontri, individuali o di gruppo, a cadenza periodica, per offrire al caregiver ascolto, consulenza psicologica e, ove necessario, attivazione di percorsi psicoterapeutici di sostegno mirato sulla base della valutazione del burden (carico assistenziale);
- b) sostegno di gruppo:
 - 1) iniziative di auto mutuo aiuto per favorire la condivisione, l'aiuto tra pari, la solidarietà tra persone che vivono la stessa esperienza, l'empowerment;
 - 2) iniziative per contrastare l'isolamento sociale (ad esempio momenti ricreativi, vacanze, weekend di sollievo, ecc.);
 - 3) iniziative di promozione del benessere fisico e mentale (ad esempio attività ludico-ricreative, attività sportive, gruppi di cammino, ecc.);
 - 4) iniziative legate a specifiche patologie che, per la loro complessità, comportano un maggiore impatto (ad esempio caffè Alzheimer).

Gli interventi sopraelencati costituiscono il ventaglio di risposte istituzionali eventualmente attivabili a tutela del benessere psicofisico del caregiver, nel limite delle risorse regionali disponibili.

Tali interventi andranno personalizzati in base alla valutazione multidimensionale dei bisogni rilevati per ogni singolo caregiver.

Alcuni interventi potranno essere attivati solo al raggiungimento di un congruo numero di richieste/necessità rilevate e accertate in sede di UVMD.

Articolo 9 - Priorità di accesso agli interventi

Gli interventi di cui al precedente articolo, nonché i relativi interventi di sostegno di cui ai punti 1. "Sollievo domiciliare", 2. "Sollievo residenziale", 3. "Percorsi di sostegno individuali" del successivo articolo 10, potranno essere attivati in favore del caregiver familiare dando priorità:

- a) agli interventi destinati ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definite dall'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 26 settembre 2016;
- b) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

In caso di elevato numero di richieste di attivazione di interventi di sollievo e dotazione finanziaria insufficiente, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità e di graduazione:

- a) caregiver familiari di utenti in condizione di disabilità gravissima (art. 3, comma 2, del D.M. 26 settembre 2016) che hanno richiesto questa forma di sollievo ma risultano ancora nelle liste di attesa distrettuali;
- b) situazione familiare e professionale del caregiver familiare, nell'ottica dell'intera rete di supporto nell'attività di assistenza. Verrà data priorità ai caregiver conviventi con la persona assistita o che rappresentano l'unico parente della persona con disabilità o non autosufficiente;
- c) carico di cura del caregiver familiare, commisurato alla gravità delle condizioni della persona assistita, all'intensità dell'impegno e alla convivenza, con particolare riguardo per impegni di cura del caregiver prolungati nel tempo per assistere la persona con disabilità congenita o acquisita in giovane età;
- d) assenza di altri servizi socioassistenziali attivi e previsti nel PPA in favore della persona con disabilità o non autosufficiente;
- e) ISEE ordinario del caregiver familiare. Verrà data priorità ai caregiver con ISEE più basso.

Articolo 10 – Sostegni al caregiver

Gli interventi di cui al precedente art. 8 trovano applicazione anzitutto nell'attivazione delle seguenti misure, che possono essere attuate sempre sulla base della valutazione professionale dei competenti servizi e il riconoscimento in sede di UMVD:

- 1 **Sollievo domiciliare.** Consente al caregiver familiare di disporre di momenti di pausa dall'impegno di cura. Si sostanzia nell'erogazione di un contributo di Euro 500,00 annui, implementati di ulteriori euro 100,00, per un totale di euro 600,00, per i caregiver familiari di persone con disabilità complesse ad elevata intensità assistenziale e a prevalente incidenza sanitaria. E' finalizzato ad attivare il sollievo nella modalità diretta o indiretta, come specificato nelle relative linee guida, attraverso la libera scelta, da parte dell'utente/caregiver familiare, dell'assistente alla persona/operatore professionale o organismo del Terzo Settore privilegiando la continuità assistenziale con il medesimo personale che già conosce l'assistito.
- 2 **Sollievo residenziale:** è realizzato mediante l'accoglienza programmata e temporanea

della persona con disabilità o non autosufficiente in struttura residenziale, accreditata/autorizzata ai sensi delle vigenti normative regionali che, per requisiti strutturali e funzionali, risponda alle specifiche esigenze di assistenza della persona come indicate nel PPA. Per il sollievo programmato di tipo residenziale, viene riconosciuto un contributo massimo annuo di euro 600,00 a favore del caregiver familiare, liquidato in modo diretto dall'Ufficio di Piano previa presentazione della fattura.

- 3 **Percorsi di sostegno psicologico individuali.** Tale misura si esplica nell'erogazione di un contributo destinato a concorrere alla copertura del costo della singola prestazione erogata dal professionista scelto dal caregiver. Il contributo de quo è quantificato in euro 50,00 per singola prestazione, per un importo annuo massimo riconoscibile a ciascun caregiver familiare riconosciuto di euro 500,00, rimborsabile dall'Ufficio di Piano previa presentazione delle relative fatture.
- 4 **Budget di salute** E' un contributo a fondo perduto, per spese connesse alla cura della persona del caregiver familiare, al tempo libero, alla formazione e all'aggiornamento professionale presso centri autorizzati o accreditati dalla Regione, è erogabile solo a seguito del riconoscimento formale dello "status" di caregiver ed è pianificato, in sede di UVMD. L'importo massimo annuo del contributo riconosciuto è di Euro 1.000.00 ed è erogato in un'unica soluzione. Per l'accesso alla misura il caregiver formalmente riconosciuto deve avere un ISEE ordinario non superiore alla soglia di Euro 24.000,00. Le risorse dedicate alla misura del budget personale dei caregiver familiari devono, prioritariamente, essere destinate a soddisfare le richieste dei caregiver familiari riconosciuti degli utenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi del DM 26 settembre 2016. Fermo restando quanto sopra indicato, ai fini dell'erogazione della misura dovranno essere garantite le seguenti priorità:
 - a) caregiver in nuclei monogenitoriali e monoparentali;
 - b) caregiver genitori;
 - c) caregiver conviventi;
 - d) in condizione di inoccupazione/disoccupazione e con ISEE compreso tra Euro 0 e 15.000.

Articolo 11 - Cessazione dell'attività di caregiver familiare

Il caregiver familiare, come disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 5 dell'11

aprile 2024, cessa la propria attività in caso di revoca da parte della persona che necessita di cura e assistenza, di decesso della medesima ovvero nell'ipotesi di rinuncia da parte del caregiver familiare e nel caso di cessazione della convivenza nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 2, del presente avviso.

Articolo 12 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente avviso è competente il Foro di Civitavecchia.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati acquisiti in virtù del presente avviso saranno trattati secondo il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il GDPR - regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).

Articolo 14 - Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sugli interventi previsti dal presente avviso è possibile rivolgersi al PUA, oppure all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza della persona con disabilità o non autosufficiente a cui il caregiver familiare presta cura e assistenza.

Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso pubblico si rimanda alle linee guida per il riconoscimento formale, valorizzazione sociale e promozione di interventi a sostegno del caregiver familiare.

**La Responsabile ad Interim dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Maria Grazia Coccetti**